

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 2-4937

Indirizzi per la stipulazione e sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Regione Piemonte, Commissario straordinario per la peste suina africana e S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'avvalimento di quest'ultima.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modifiche nella legge 7 aprile 2022, n. 29, prevede che *“Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorso alla relativa attuazione”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022, è stato nominato il dott. Angelo Ferrari, direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, quale Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorso alla relativa attuazione (nel seguito, per brevità, “Commissario straordinario”);
- le misure di controllo dell'epidemia di peste suina africana, secondo quanto previsto dall'ordinanza del Commissario straordinario 25 marzo 2022, n. 1/2022 e nel “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte”, approvato con D.G.R. n. 25-4874 del 08.04.2022, in attuazione del citato d.l. 9/2022, consistono in misure finalizzate a ridurre il rischio di diffusione del virus, tra le quali rientrano, a mero titolo esemplificativo, la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali morti o abbattuti per motivi sanitari, i piani di campionamento straordinari e il posizionamento di barriere per limitare la circolazione dei suini selvatici che rappresentano il serbatoio del virus;
- il Commissario straordinario, con nota prot. 22 del 28.04.2022, non essendo dotato di una struttura operativa per lo svolgimento dei compiti assegnati, ha chiesto alla Regione Piemonte di potersi avvalere di S.C.R. Piemonte S.p.A., centrale di committenza e società *in house* regionale, affinché questa svolga, per suo conto, le funzioni di stazione appaltante in ordine alla realizzazione degli interventi occorrenti per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana, impegnandosi a farsi carico dei costi per le attività affidate a tale società;

preso atto delle risultanze favorevoli, espresse dalla Direzione della Giunta regionale, sulla considerazione che i compiti affidati al Commissario straordinario, per i quali necessita del supporto di S.C.R. Piemonte, rivestono rilevante interesse regionale, incidendo su materie di competenza delle regioni, ai sensi degli art. 117 e 118 della Costituzione, e ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del Commissario straordinario stesso;

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, istitutiva di S.C.R. Piemonte, la quale, all'art. 2, attribuisce alla stessa funzioni di centrale di committenza e stazione unica appaltante in

materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori e, all'art. 3, comma 1, lettera b), individua tra i soggetti destinatari di tali funzioni “enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa”;

rilevato che, per consentire l'avvalimento di S.C.R. Piemonte da parte del Commissario straordinario, si rende necessaria la stipulazione di un accordo tra la Regione e tali soggetti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, attenendosi alle seguenti linee d'indirizzo:

- a) la Regione Piemonte esprimerà il suo assenso affinché il Commissario straordinario possa avvalersi di S.C.R. Piemonte quale stazione appaltante in ordine alla realizzazione degli interventi occorrenti per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana;
- b) il Commissario straordinario si farà carico dei costi per le attività affidate a S.C.R. Piemonte, senza onere alcuno a carico della Regione Piemonte;
- c) l'attività di S.C.R. Piemonte per il Commissario straordinario sarà disciplinata nel dettaglio da apposita convenzione, che interverrà tra i due soggetti, nella quale si stabiliranno altresì gli importi e le modalità per l'addebito dei costi, ai sensi della precedente lettera b);
- d) l'accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui il Commissario straordinario eserciterà le sue funzioni;

ritenuto, pertanto, di autorizzare la stipulazione dell'accordo di cui sopra, demandando alla Direzione della Giunta regionale la predisposizione del relativo schema, secondo le linee d'indirizzo sopra enunciate, e al Vicepresidente della Giunta regionale, con delega per il “Coordinamento dell'attività di gestione dell'epidemia da Peste Suina Africana”, la sottoscrizione dell'accordo stesso, per conto della Regione;

visto il D.L. 9/2022, convertito con modifiche nella legge 29/2022;

vista la L.R. 19/2007;

vista la legge 241/1990;

visti gli art. 4 e 14 del D.Lgs. 165/2001;

visto l'art. 16 della L.R. 23/2008;

visto il D.P.G.R. 20 aprile 2022, n. 29;

attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di rito,

delibera

1) di autorizzare la conclusione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, tra la Regione Piemonte, il Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorso alla relativa attuazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022 (nel seguito, per brevità. “il Commissario straordinario”), e S.C.R. Piemonte S.p.A., affinché quest'ultima possa svolgere, per conto del Commissario straordinario, le funzioni di stazione appaltante in ordine alla realizzazione degli interventi occorrenti per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana;

2) di demandare alla Direzione della Giunta regionale la predisposizione dello schema di accordo, secondo le seguenti linee d'indirizzo:

- a) la Regione Piemonte esprimerà il suo assenso affinché il Commissario straordinario possa avvalersi di S.C.R. Piemonte quale stazione appaltante in ordine alla realizzazione degli interventi occorrenti per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana;
 - b) il Commissario straordinario si farà carico dei costi per le attività affidate a S.C.R. Piemonte, senza onere alcuno a carico della Regione Piemonte;
 - c) l'attività di S.C.R. Piemonte per il Commissario straordinario sarà disciplinata nel dettaglio da apposita convenzione, che interverrà tra i due soggetti, nella quale si stabiliranno altresì gli importi e le modalità per l'addebito dei costi, ai sensi della precedente lettera b);
 - d) l'accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui il Commissario straordinario eserciterà le sue funzioni;
- 3) di demandare al Vicepresidente della Giunta regionale la sottoscrizione dell'accordo per conto della Regione;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22, nonché nel sito internet della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(omissis)